Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 113-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1985.

Ristrutturazione degli uffici del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 dell'ordinamento del Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1983, relativo al conferimento dell'incarico di Ministro per i rapporti con il Parlamento;

Ritenuto di dover procedere ad una ristrutturazione degli uffici del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento in relazione alle esigenze di servizio successivamente concretamente manifestatesi, al fine di renderlo più idoneo al perseguimento dei fini d'istituto;

Su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento on. Oscar Mammì;

Decreta:

Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento si articola nei seguenti tre uffici:

Ufficio I - PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI CON LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI.

Cura l'intervento del Governo in sede di programmazione dei lavori parlamentari, proponendo agli uffici di Presidenza della Camera e del Senato le priorità governative ai fini della formazione, da parte delle rispettive conferenze dei presidenti dei gruppi parlamentari, del programma e del calendario dei lavori delle due assemblee.

Segue l'attuazione del programma legislativo di Governo.

Cura i rapporti con i gruppi parlamentari, assicurando anche la segreteria tecnica delle riunioni di coordinamento tra Governo e gruppi stessi.

Coordina la presenza governativa durante i lavori delle assemblee della Camera e del Senato.

Ufficio II - ASSEGNAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE E RAPPORTI CON LE COMMISSIONI PARLAMENTARI.

Segue, raccogliendo dati e notizie ed elaborando informazioni, l'iter parlamentare presso le competenti commissioni, dei disegni e delle proposte di legge e provvede, sentiti i Ministeri competenti, all'assegnazione dei disegni di legge stessi ai due rami del Parlamento.

Vigila affinché l'iter dei provvedimenti suindicati si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo.

Coordina, ove reso necessario dalle circostanze, la presenza governativa durante i lavori delle commissioni parlamentari. Segnala alle commissioni parlamentari le priorità di Governo ai fini della programmazione dei loro lavori.

Ufficio III - SINDACATO ISPETTIVO PARLAMENTARE.

Provvede all'istruttoria degli atti del sindacato ispettivo parlamentare, rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Governo, ai fini di una diretta risposta o della delega della stessa ai Ministri competenti *ratione materia.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1985

Il Presidente: CRAXI

(2608)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 22 marzo 1985.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal mantenimento di alcuni obblighi di servizio pubblico per l'esercizio finanziario 1985.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 3 del 26 febbraio 1982, art. 3, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1982, il quale, al citato articolo, prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1982;

Vista la nota n. R.313/265/O.S.P./0036 del 26 gennaio 1985, con la quale, in conformità della procedura stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta a ottenere la soppressione degli obblighi di servizio pubblico che comportano svantaggi economici per la stessa Azienda e, in mancanza di tale soppressione, il rimborso dei relativi oneri;

Vista ancora la sopracitata nota n. R.313/265/O.S.P./0036 del 26 gennaio 1985 con la quale, in conformità del paragrafo 2 dell'art. 13 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969, nonché del decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 3, art. 3, del 21 gennaio 1982, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda per ottenere il conguaglio tra gli importi a suo tempo concordati — a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico — in sede di previsione per l'esercizio 1982 e quelli definitivamente accertati in sede consuntiva per lo stesso anno;

Vista la delibera favorevole n. 295 adottata in merito alle anzidette domande dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nella adunanza n. 21 del 26 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti obblighi di servizio pubblico, di cui è stata chiesta la soppressione con la nota n. R.313/265/O.S.P./0036 del 26 gennaio 1985 citata nelle premesse, debbono essere mantenuti per garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto, valutata in funzione degli elementi indicati al paragrafo 2 dell'art. 3 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191/69:

a) obbligo di esercizio delle linee a scarso traffico elencate nell'allegato 1;

b) obbligo di esercizio degli impianti passivi, posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare, elencati nell'allegato 2;

c) obbligo di esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna, di cui all'allegato 3;

d) obbligo di esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi di quelli ferroviari elencati nell'allegato 4;

e) obblighi tariffari elencati nell'allegato 5 (esclusi i trasporti postali);

f) obbligo tariffario per il trasporto degli effetti postali di cui all'allegato 5.

Art. 2.

Gli importi spettanti, per l'esercizio 1985, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 e del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee numero 1191/69, a compenso degli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico di cui al precedente art. 1, sono stabiliti, a titolo di previsione, nelle seguenti misure:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	1.431.594.100.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	L.	61.877.000.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	84.457.400.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	183.500.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	233.730.700.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	106.300.535.000
Totale . . .	L.	1.918.143.235.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti nei citati allegati 1 (linee a scarso traffico), 2 (impianti passivi), 3 (servizi di traghetto tra il Continente e la Sardegna), 4 (servizi sostitutivi), 5 e 7 (obblighi tariffari e postali) al presente decreto.

Art. 3.

Gli importi stabiliti a titolo di previsione nel precedente art. 2 saranno conguagliati con quelli definitivi che saranno accertati sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1985.

Art. 4.

Una compensazione finanziaria, a titolo di liquidazione definitiva e conguaglio globale per l'esercizio 1982, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per gli oneri derivanti dal mantenimento degli obblighi di servizio pubblico per gli importi accertati a titolo consuntivo nell'esercizio stesso nelle misure appresso indicate:

per l'esercizio delle linee a scarso traffico	L.	631.022.000.000
per l'esercizio degli impianti passivi posti sulle linee della rete fondamentale e di quella complementare	»	41.034.186.000
per l'esercizio dei servizi di traghetto fra il Continente e la Sardegna	»	57.008.800.000
per i servizi automobilistici sostitutivi	»	140.300.000
per gli obblighi tariffari (esclusi quelli postali)	»	144.684.319.000
per gli obblighi tariffari derivanti dal trasporto degli effetti postali	»	93.700.000.000
esercizio linea Airole-Ventimiglia per gli esercizi 1980-81 . . .	»	806.400.000
Totale . . .	L.	968.396.005.000

La dettagliata specificazione dei suddetti importi ed i criteri di calcolo adottati per la loro determinazione sono esposti negli allegati C e 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente decreto.

Art. 5.

L'importo di L. 320.358.595.000 corrispondente alla differenza fra la somma di L. 1.288.754.600.000 accordata a titolo di previsione per l'esercizio 1982 con il citato decreto interministeriale n. 3 del 26 febbraio 1982 e la minore somma di L. 968.396.005.000 determinata in via definitiva per l'esercizio 1982, di cui al precedente art. 4, sarà detratto nell'esercizio 1985 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico in base all'art. 2 del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(*Omissis*).

(2505)

DECRETO 22 marzo 1985.

Normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1985.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1191 del 26 giugno 1969 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione degli oneri derivanti da detti obblighi qualora non possano essere soppressi, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 2 del 26 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1982, del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1982;

Vista la nota n. R.313/265/TS/0037 del 26 gennaio 1985, con la quale, in conformità delle procedure stabilite dai citati decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 26 febbraio 1982, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda di compensazione finanziaria, per l'esercizio 1985 e di conguaglio per l'esercizio 1982, per gli oneri derivanti dall'applicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto imposti a favore di categorie sociali particolari;

Vista la delibera favorevole n. 295 adottata in merito all'anzidetta domanda dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 21 del 26 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

La compensazione finanziaria di cui al paragrafo 3 dell'art. 1 del regolamento n. 1191/69 del Consiglio delle Comunità europee, si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e per l'anno finanziario 1985, agli oneri e per l'importo netto, fissato a titolo di previsione, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari L. 1.524.307.431.000.

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1985, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La compensazione finanziaria di cui al regolamento n. 1191/69, art. 1, paragrafo 3, del Consiglio delle Comunità europee si applica, nei riguardi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno 1982, agli oneri e per l'importo netto fissato a titolo definitivo, qui di seguito indicato:

oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari L. 884.102.637.000.

La dettagliata specificazione degli oneri sopra indicati e gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione dei corrispondenti importi sono esposti nell'allegato *C* al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 31.718.963.000, corrisponde alla differenza fra la somma di L. 915.821.600.000 accordata a titolo di previsione per l'esercizio 1982 con il citato

decreto interministeriale n. 2 del 26 febbraio 1982 e la minore somma di L. 884.102.637.000, determinata in via definitiva per l'esercizio 1982, di cui al precedente art. 3, sarà detratto nell'esercizio 1985 dal totale degli importi riconosciuti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli oneri derivanti dall'applicazione, ai trasporti di persone, di prezzi e condizioni imposti a favore di categorie sociali particolari in base all'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(*Omissis*).

(2506)

DECRETO 22 marzo 1985.

Compensazione finanziaria degli oneri derivanti all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dall'applicazione dei prezzi e condizioni particolari per l'esercizio 1985.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1969 relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, che detta norme riguardanti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276, che stabilisce le procedure per la soppressione degli obblighi di servizio pubblico, per la compensazione delle tariffe sociali e per la normalizzazione dei conti riguardanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto n. 1 del 26 febbraio 1982 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1982 — del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro ed in particolare l'art. 2 che prevede la determinazione definitiva degli oneri da compensare in base alle risultanze consuntive dell'esercizio 1982;

Vista la nota n. R313/265/NC/0039 del 26 gennaio 1985 con la quale, in conformità della procedura stabilita dai citati decreti, del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276 e interministeriale 26 febbraio 1982, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha avanzato domanda diretta ad ottenere la normalizzazione dei conti dell'Azienda stessa per l'esercizio 1985 ed il conguaglio, allo stesso titolo, in relazione ad alcune categorie per l'esercizio 1982;

Vista la delibera favorevole n. 295 adottata in merito all'anzidetta domanda del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nell'adunanza n. 21 del 26 giugno 1984;

Decreta:

Art. 1.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si applicano, per l'anno finanziario 1985, agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo di previsione, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri		Importi
II	Spese per assegni familiari . .	L.	19.901.000.000
III	Spese per le pensioni	»	176.379.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello	»	81.515.000.000
X	Spese per gli assegni e gli scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per i congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra	»	1.076.000.000
XIV	Condizioni imposte per i contratti pubblici (convenzioni con enti portuali)	»	15.844.703.000
XV	Oneri finanziari dovuti alla mancata normalizzazione nel passato:		
	1) interessi relativi alla quota parte dei prestiti destinata al riclassamento ed al rinnovamento degli impianti	»	18.347.408.000
	2) oneri finanziari (capitale e interessi) relativi ai prestiti contratti per la copertura dei disavanzi di gestione	»	208.592.242.000
	Totale . . .	L.	521.655.353.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

Sulla base delle risultanze consuntive dell'esercizio 1985, si procederà alla determinazione in via definitiva degli oneri ammessi alla compensazione finanziaria e degli importi fissati a titolo di previsione nel precedente art. 1.

Art. 3.

La normalizzazione dei conti di cui al regolamento n. 1192/69 del Consiglio delle Comunità europee, citato nelle premesse, e le conseguenti compensazioni finanziarie a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano, per l'anno finanziario 1982 agli oneri e per gli importi netti, fissati a titolo definitivo, qui di seguito indicati:

Categoria del regolamento C.E.E.	Specificazione degli oneri		Importi
II	Spese per assegni familiari .	L.	19.901.000.000
III	Spese per le pensioni . .	»	176.379.000.000
IV	Spese per i passaggi a livello	»	81.515.000.000
X	Spese per assegni e scatti biennali di stipendio agli ex combattenti e per congedi speciali ai mutilati ed invalidi di guerra . . .	»	2.148.942.000
XIV	Condizioni imposte per contratti pubblici:		
	convenzioni con enti porto	»	19.159.897.000
	appalti di opere e forniture	»	1.493.377.000
XV	Oneri finanziari dovuti a mancata normalizzazione nel passato:		
	interessi relativi ai prestiti destinati al riclassamento e rinnovo impianti .	»	40.778.923.000
	oneri finanziari per prestiti contratti per la copertura di disavanzi di gestione . . .	»	207.976.105.000
	Totale . .	L.	549.352.244.000

Gli elementi di calcolo utilizzati per la determinazione degli importi sopra indicati sono esposti negli allegati *C* e *D* al presente decreto.

Art. 4.

L'importo di L. 130.662.329.000, corrispondente alla differenza tra l'importo determinato in via definitiva per l'esercizio 1982 di cui al precedente art. 3 e la somma accordata per tutti gli oneri a titolo di previsione per l'esercizio 1982 con il citato decreto interministeriale n. 1 del 26 febbraio 1982 (L. 418.689.915.000) sarà liquidato nell'esercizio 1985 all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di conguaglio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1985

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(*Omissis*).

(2507)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 maggio 1985.

Modificazione all'art. 2 del decreto ministeriale 30 aprile 1985 contenente disposizioni per l'attuazione in sede nazionale del regolamento (CEE) n. 1084/85 del 26 aprile 1985 relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino Romano ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 30 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 3 maggio 1985 contenente disposizioni per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1084/85 del 26 aprile 1985 relativo alla concessione di un aiuto all'ammasso privato del formaggio « Pecorino Romano »;

Considerata la necessità di dover apportare talune modifiche all'art. 2 del succitato decreto onde consentire una più rapida esecuzione delle operazioni di entrata in ammasso:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 30 aprile 1985 è sostituito dal seguente:

« Gli interessati che intendono ammassare il prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno attenersi alle disposizioni che saranno impartite dall'A.I.M.A.

In particolare, i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Servizio V - Uff. 2° - Via Palestro, 81 - Roma, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il 18 maggio 1985. Nella dichiarazione dovranno essere indicati i quantitativi di formaggio "Pecorino Romano", fabbricato nella campagna di produzione 1984-85, che gli interessati chiedono di poter ammassare, il quantitativo del medesimo prodotto di cui il richiedente ha la disponibilità alla data di presentazione della dichiarazione, e il quantitativo di prodotto che il richiedente prevede di avere disponibile alla data del 30 giugno 1985 e l'ubicazione del o dei magazzini nei quali il prodotto è detenuto.

Gli interessati, nella comunicazione, devono indicare inoltre se trattasi di formaggio già marchiato oppure se trattasi di prodotto per il quale è stato richiesto al Consorzio di tutela il rilascio del certificato di genuinità previsto al precedente art. 1.

L'A.I.M.A. constatata la regolarità delle domande pervenute entro i termini prescritti adotterà i provvedimenti di competenza onde consentire lo svolgimento delle operazioni inerenti la concessione degli aiuti per lo stoccaggio privato del formaggio « Pecorino Romano ».

Gli interessati, ultimate le operazioni di ammasso, di tutto o di parte del quantitativo ammassabile, sulla base delle comunicazioni ricevute dall'A.I.M.A., devono tempestivamente inviare all'A.I.M.A., tramite telex o telegramma, e all'ufficio provinciale dell'agricoltura ter-

ritorialmente competente in relazione al magazzino in cui il prodotto è ammassato, oppure ad altro ufficio a ciò designato dalle regioni, ed al Consorzio di tutela, apposita comunicazione nella quale sarà indicato il quantitativo di prodotto ammassato, il numero e il peso delle forme, il numero di matricola del produttore, nonché l'ubicazione del o dei magazzini di ammasso e i giorni durante i quali sono state effettuate le operazioni di ammasso.

Il consorzio di tutela, ricevuta la richiesta, provvederà all'esame della o delle partite di formaggio ed alla individuazione delle forme giudicate idonee ».

Art. 2.

Possono essere accettate dall'A.I.M.A. le dichiarazioni pervenute nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 2 del decreto ministeriale 30 aprile 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(2609)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 16 febbraio 1985.

Nuova disciplina relativa all'esercizio delle unità di vigilanza costiera ed antinquinamento di proprietà dell'Amministrazione della marina mercantile.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo della guardia di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale 18 agosto 1978, con il quale è stata data applicazione al precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1199;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1977 che disciplina l'impiego dei mezzi nautici disinquinanti di proprietà dell'Amministrazione della marina mercantile;

Accertata l'opportunità di modificare l'anzidetto decreto in relazione alle prescrizioni di cui alla menzionata legge n. 979, alla conseguente organizzazione dei nuovi servizi ed all'attuazione del programma di acquisizione delle unità navali indicate agli articoli 2 e 4 della legge stessa;

In attesa del completamento dei programmi di reclutamento degli equipaggi con personale dell'Amministrazione della marina mercantile di cui all'art. 34, settimo comma, della citata legge n. 979;

Decreta:

Art. 1.

La direzione e l'esercizio dei mezzi di cui al decreto ministeriale citato in premessa e delle unità navali che saranno realizzate ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono affidati alle autorità marittime periferiche della marina mercantile secondo le direttive generali dell'ispettorato centrale per la difesa del mare.

L'assegnazione alle varie sedi è effettuata in funzione delle esigenze locali, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino di cui all'art. 1 della legge n. 979/82.

A detta assegnazione provvede l'ispettorato generale delle capitanerie di porto secondo le specifiche indicazioni dell'ispettorato centrale per la difesa del mare.

Art. 2.

I mezzi di cui all'art. 1, appositamente attrezzati, sono destinati, in linea principale, allo svolgimento dei seguenti servizi e compiti:

controllo e interventi per la prevenzione degli inquinamenti;

prelievo e neutralizzazione delle sostanze inquinanti, con esclusione delle normali attività di pulizia degli specchi acquei portuali, rientranti nelle attribuzioni di altri organi.

In relazione alle loro specifiche caratteristiche tecniche e capacità operative, i mezzi possono, altresì, svolgere servizi di:

vigilanza costiera sulla sicurezza della navigazione;

ricerca, assistenza e soccorso a persone in pericolo in mare;

vigilanza sulle attività che si svolgono nelle zone di mare soggette a particolare tutela ecologica e biologica.

Art. 3.

I mezzi nautici di cui al presente decreto saranno iscritti nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato oppure negli « Elenchi statistici » ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, citato in premessa, secondo i criteri e le procedure indicate nel decreto interministeriale 18 agosto 1978.

Ogni mezzo nautico è contrassegnato, oltre che da un eventuale nome, dalla denominazione « Capitanerie di porto » sulle murate di dritta e di sinistra centrale e dalla sigla CP sulla prora e sulla poppa seguita dal numero matricolare.

Essi inoltre ai due lati della controplancia o del fumaiolo porteranno il particolare contrassegno previsto per i mezzi destinati alla « Difesa del mare ».

Art. 4.

I mezzi nautici sono equipaggiati con militari del C.E.M.M. della categoria nocchieri di porto.

Il comando dei mezzi e la condotta dei motori sono affidati a sottufficiali nocchieri di porto abilitati a tali funzioni secondo le norme in vigore con le attribuzioni di cui all'art. 23 della legge n. 979/82 citata in premessa.

Art. 5.

I battelli disinquinanti ed i mezzi disinquinanti già assentiti in concessione a imprese private, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto ministeriale 6 settembre 1977, continueranno ad essere iscritti negli appositi registri previsti dall'art. 4 dello stesso decreto.

L'impiego di mezzi disinquinanti da parte dei concessionari è consentito per lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di disinquinamento di cui sono titolari per effetto dell'atto di concessione di cui all'art. 60 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione.

I concessionari hanno comunque l'obbligo di mettere i mezzi ed i loro equipaggi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di emergenza, anche in mare aperto, nei limiti operativi indicati nel certificato di classe o di navigabilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1985

Il Ministro: CARTA

NOTE

Note alla premessa:

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante *Disposizioni per la difesa del mare*, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 18 gennaio 1983.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, concernente *la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo della guardia di pubblica sicurezza e del Corpo delle capitanerie di porto*, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 2 dicembre 1974.

— Il decreto interministeriale 18 agosto 1978, con il quale è stata data applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, è stato pubblicato nel «Giornale ufficiale» del Ministero della difesa in data 20 maggio 1979 - dispensa 13ª, circolare n. 219.

— Il decreto ministeriale 6 settembre 1977, che disciplina lo impiego dei mezzi nautici disinquinanti di proprietà dell'Amministrazione della marina mercantile, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 20 ottobre 1977.

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 1, 2 e 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è il seguente:

«*Titolo I*

NORME PROGRAMMATICHE

Art. 1. — Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro sessanta giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

Entro i successivi trenta giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.

Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.

Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 1979».

«*Titolo II*

VIGILANZA IN MARE

Art. 2. — Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera *b*).

Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere *a*) e *b*), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio».

«Art. 4. — Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio.

Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.

In attesa della costruzione o dell'acquisto delle navi indicate nel comma precedente, ovvero in casi di comprovata emergenza o indispensabilità, si potrà far luogo al noleggio temporaneo delle unità occorrenti.

Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.

Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni, di durata non superiore a dieci anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonché per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2.

In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.

In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per lo interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.

Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.

All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982 ».

Nota all'art. 3:

Si riporta di seguito il testo integrale del decreto ministeriale 18 agosto 1978 (non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*):

« Art. 1. — L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, delle unità navali in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo delle capitanerie di porto, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato.

Competente a promuovere l'emanazione del decreto è lo stato maggiore della Marina, al quale il comando generale dell'Arma dei carabinieri, il comando generale della Guardia di finanza, la direzione generale della pubblica sicurezza, l'ispettorato generale delle capitanerie di porto segnaleranno le unità da iscrivere e le relative caratteristiche.

In base a tali caratteristiche, l'iscrizione nei predetti ruoli speciali avrà luogo per ogni singola unità navale o, collettivamente, per gruppi di unità navali.

Alla tenuta di ciascun ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato provvedono i comandi direzione generale, ispettorato generale indicati nel secondo comma del presente articolo, seguendo le modalità prescritte nei regolamenti in vigore nella Marina militare, ove applicabili.

Art. 2. — Ai fini del precedente articolo, per unità navale s'intende la nave che ha: dimensione e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali ed altre acque interne; un comandante ad essa espressamente designato; un equipaggio ad essa assegnato ed in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.

Art. 3. — I mezzi navali che non hanno i requisiti descritti nel precedente art. 2 sono iscritti in elenchi statistici.

Della tenuta di tali elenchi sono competenti, in forma autonoma, i comandi, direzione generale, ispettorato generale di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 4. — Le unità navali ed i mezzi navali di cui al presente decreto devono portare contrassegni che ne rendano riconoscibili l'Arma od il Corpo di appartenenza.

Art. 5. — Le unità navali ed i mezzi navali di qualsiasi tipo, in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare.

Art. 6. — I comandi, direzione generale e ispettorato generale di cui al secondo comma dell'art. 1 provvedono ad assegnare alle sedi le unità navali e mezzi navali contemplati dal presente decreto, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovraintendono al loro impiego ed alla loro efficienza. Il controllo operativo sulle unità delle capitanerie di porto compete ai singoli comandi di porto ai quali le unità sono assegnate, quando queste svolgono attività nelle acque di loro giurisdizione e nel caso che l'unità operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione.

Il controllo tecnico ed amministrativo delle unità delle capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unità navali ed agli organi gerarchicamente superiori. Per i propri controlli l'ispettorato generale delle capitanerie di porto può valersi di ufficiali dei corpi tecnici della Marina militare.

Art. 7. — Tutte le spese relative all'acquisto delle unità navali e mezzi navali e relative dotazioni, alla loro manutenzione, riparazione ed esercizio sono a carico del bilancio dei Ministeri interessati.

Art. 8. — Le Armi per le unità e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento.

Le spese relative alla sistemazione delle armi e al deposito e custodia di munizioni per le unità delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero della marina mercantile.

Per le armi ed il munizionamento delle unità navali e mezzi navali della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza provvedono rispettivamente il Ministero delle finanze ed il Ministero dell'interno in forma autonoma.

Le armi ed il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 in data 31 dicembre 1973 sono a carico di detto Ministero.

Art. 9. — I lavori di riparazione e manutenzione delle unità navali e mezzi navali ed i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimento o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze di quella Forza armata, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.

Art. 10. — Il personale di coperta e di macchina delle unità navali e mezzi navali è costituito da militari dei Corpi interessati in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o di abilitazione militare equivalente rilasciata in base alle norme in vigore.

Art. 11. — Il comando delle unità navali è affidato:

per le unità navali delle capitanerie di porto:

a) a ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e ufficiali del C.E.M.M. ruolo « servizi portuali », qualificati per tali funzioni, purché in possesso di idoneo titolo professionale marittimo o di idoneo titolo militare;

b) ai sottufficiali nocchieri di porto che abbiano superato con esito favorevole il corso « P » e siano in possesso del relativo brevetto per la navigazione in Mediterraneo.

Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro le 20 miglia dalle coste nazionali, continentali e insulari, può essere affidato ai secondi capi nocchieri di porto in servizio permanente in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso « P ».

La condotta degli altri mezzi navali può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole C.E.M.M.

Per il comando delle unità navali e per la condotta degli altri mezzi navali gli ufficiali, i sottufficiali e militari del C.E.M.M. indicati nei commi precedenti del presente articolo debbono essere in possesso anche dei requisiti prescritti per tali funzioni.

La condotta dei motori è affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole C.E.M.M. o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto:

per le unità navali della Guardia di finanza: al personale previsto nel decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro della difesa 22 gennaio 1949, n. 3287;

per le unità navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: al personale che ne abbia ottenuto l'abilitazione dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi, se riguarda il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 12. — La condotta dei mezzi navali può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unità delle capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole C.E.M.M. della Marina militare o presso la scuola nautica della Guardia di finanza o presso il centro addestramento nautico e Smz. delle Guardie di pubblica sicurezza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.

Art. 13. — Al personale militare imbarcato sulle unità navali delle capitanerie di porto competono gli emolumenti stabiliti nell'art. 3 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Gli assegni ed indennità di imbarco spettanti agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero della marina mercantile, mentre quelli relativi al personale del Corpo equipaggi militari marittimi sono a carico del Ministero della difesa.

Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti della Marina militare che amministrano il personale imbarcato sulle unità navali assegnate alle capitanerie di porto.

Art. 14. — Il vestiario di navigazione, per dotazione alle unità navali e mezzi navali, può essere acquistato presso i magazzini di commissariato della Marina militare secondo le norme in vigore presso detti magazzini.

Art. 15. — Le amministrazioni interessate restano competenti per:

l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente o indirettamente, dall'uso delle rispettive unità navali e mezzi navali;

le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.

Art. 16. — Competente a promuovere l'emanazione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unità navali di cui all'art. 1, è lo Stato Maggiore della Marina al quale il comando generale dell'Arma dei carabinieri, il comando generale della Guardia di finanza, la Direzione generale della pubblica sicurezza e l'ispettorato delle capitanerie di porto segnaleranno rispettivamente le unità navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche ed amministrative richieste per tale operazione».

Nota all'art. 4:

L'art. 23 della legge n. 979/1982 dispone:

«La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 8, secondo comma, del decreto ministeriale 6 settembre 1977 è il seguente:

«Il Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, può autorizzare le predette autorità a darli in uso ad enti portuali. In tal caso verrà compilato regolare verbale di consegna e gli enti interessati provvederanno all'esercizio, manutenzione e riparazione dei mezzi disinquinanti a proprie spese. Identica autorizzazione potrà essere rilasciata per l'affidamento dei mezzi, nei modi previsti dall'articolo 60 reg. mar., ad eventuali organizzazioni operanti in porto, che abbiano capacità di gestirli».

L'art. 4 del decreto ministeriale 6 settembre 1977 dispone:

«I mezzi disinquinanti sono iscritti in appositi registri tenuti dal Ministero della marina mercantile - Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

Ogni mezzo disinquinante è munito di apposito documento matricolare».

(2551)

DECRETO 21 febbraio 1985.

Istituzione, in località Bibione del comune di San Vito al Tagliamento, di una sezione staccata della capitaneria di porto di Venezia e, nel comune di Saline Joniche, di una sezione staccata della capitaneria di porto di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni, che approva la tabella delle circoscrizioni marittime previste dall'art. 16 del codice della navigazione;

Attesa l'opportunità di assicurare fino ad ora la presenza dell'autorità marittima nelle località di Bibione e Saline Joniche, rispettivamente dei compartimenti marittimi di Venezia e di Reggio Calabria, allo scopo di consentire l'espletamento delle necessarie funzioni tecniche, amministrative e di polizia;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una sezione staccata della capitaneria di porto di Venezia, alle dirette dipendenze del capo del detto compartimento marittimo, in località Bibione del comune di San Vito al Tagliamento, con tutte le attribuzioni di legge relativamente alle formalità di arrivo e partenza delle navi, alle misure di controllo e di sicurezza sulle stesse e all'esercizio della polizia marittima.

Il capo del compartimento marittimo di Venezia dispone per l'assegnazione del personale alla predetta sezione staccata e per quanto concerne il funzionamento della stessa.

Art. 2.

E' istituita una sezione staccata della capitaneria di porto di Reggio Calabria, alle dirette dipendenze del capo del detto compartimento marittimo, nel comune di Saline Joniche, con tutte le attribuzioni di legge relativamente alle formalità di arrivo e partenza delle navi, alle misure di controllo e di sicurezza sulle stesse e all'esercizio della polizia marittima.

Il capo del compartimento marittimo di Reggio Calabria dispone per l'assegnazione del personale alla predetta sezione staccata e per quanto concerne il funzionamento della stessa.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 febbraio 1985

Il Ministro: CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1985
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 100

(2450)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **183.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un immobile sito in Milano, corso Plebiscito n. 191, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 28130, foglio 356, mappale 449 sub 4, ed in beni mobili come da inventario, per un totale di L. 81.640.536 al netto delle passività, disposta dalla sig.ra Luraschi Evelina ved. Levi a favore dell'istituto dei mutilatini di don Gnocchi, che si identifica con la fondazione medesimà, come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della stessa in data 20 novembre 1982, con testamento olografo 10 dicembre 1976, pubblicato in data 14 dicembre 1982, numero 5981/933 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano in data 28 gennaio 1982 al n. 850.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1985
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 85

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **184.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in buoni del Tesoro per un valore di L. 100.000.000, disposto dalla prof.ssa Barbizzoli Angela Maria ved. Migliavacca, con testamento olografo 16 luglio 1975, pubblicato in data 9 giugno 1982, n. 371565/12394 di repertorio, a rogito avv. Luigi Piontelli, notaio in Milano, registrato a Milano in data 11 giugno 1982 al n. 11861, con l'onere di destinare il reddito della somma elargita al funzionamento della « Casa di riposo Carlo e Antonio Migliavacca », in Caravate (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1985
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 87

DECRETO 25 febbraio 1985, n. **185.**

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al convenuto prezzo di L. 127.500.000, un immobile sito in Lucca, piazza del Giglio n. 4, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 9573, foglio 197, mappale 388 sub 4, come da atto in data 18 marzo 1981, n. 64433 di repertorio, a rogito dott. Francesco Raspini, notaio in Lucca, registrato a Lucca in data 6 aprile 1981 al n. 1835.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1985
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 89

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni - Orvieto, unità di Arezzo e di Terentola di Cortona (Arezzo), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 29 dicembre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto G. Donegani di Novara, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto G. Donegani di Novara, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni - Orvieto, unità di Arezzo e di Terentola di Cortona (Arezzo), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi confezioni - Orvieto, unità di Arezzo e di Terentola di Cortona (Arezzo), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(2557)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Soc. coop. Italtermic di Ardea (Roma), è prolungata fino al 26 gennaio 1984.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carminati filati, con sede in Milano e stabilimenti in Oleggio (Varese), Lonate Pozzolo (Varese) e Bellinzago (Novara), è prolungata fino al 4 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'11 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Pelletteria Malusardi di Borghetto Borbera (Alessandria), è prolungata fino al 7 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industria Juta di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata fino al 30 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 10 settembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fulgor Italia, con sede in Latina e stabilimento in Cassine (Alessandria), è prolungata fino al 9 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 dicembre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Vallesusa industrie tessili di Rivarolo e Collegno (Torino), è prolungata fino al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Remmert di S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata fino al 27 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata fino al 21 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Casarte di Salerno, è prolungata fino al 25 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Unidal, con sede in Milano e deposito di Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo giorno di corresponsione fino al 24 marzo 1983.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Sicer, con sede e stabilimento in Robella (Asti), è prolungata fino al 25 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dall'8 ottobre 1977 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib.Mei di Asti, è prolungata fino al 21 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dal 22 gennaio 1985 al 21 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata dal 25 gennaio 1985 al 24 aprile 1985.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industria Juta di Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata fino al 28 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione del personale dalla S.p.a. Unidal, con sede in Milano e deposito di Torino, è prolungata fino al 22 giugno 1983.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Unidal, con sede in Milano e deposito di Torino, è prolungata fino al 20 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Unidal, con sede in Milano e deposito di Torino, è prolungata fino al 19 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Unidal, con sede in Milano e deposito di Torino, è prolungata fino al 16 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività a riduzione di personale dalla S.p.a. Unidal, con sede in Milano e deposito di Torino, è prolungata fino al 14 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Unidal, con sede in Milano e deposito di Torino, è prolungata fino al 12 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 27 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Unidal, con sede in Milano e deposito di Torino, è prolungata fino all'11 dicembre 1984.

(2558)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione di Roma

Con decreto ministeriale 10 aprile 1985, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione di Roma è determinata nella misura corrispondente al trattamento economico del relativo direttore generale riferito allo stipendio iniziale annuo maggiorato del 20% oltre la 13ª mensilità e l'indennità integrativa speciale.

(2511)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano
(Manifestazione 14 aprile 1985)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta il 14 aprile 1985 e dell'esito del «Gran premio della lotteria» svoltosi all'ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria. Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie BA n. 49509:

L. 500 milioni abbinato al cavallo Evita Broline;

2) Biglietto serie E n. 64782:

L. 250 milioni abbinato al cavallo The Onion;

3) Biglietto serie O n. 14592:

L. 160 milioni abbinato al cavallo Bion di Jesolo.

B) Premi di seconda categoria di lire 35 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

	Serie	n.		Serie	n.
4)	C	99230;	14)	AB	73684;
5) »	D	» 77088;	15) »	AC	» 22244;
6) »	E	» 81828;	16) »	AD	» 11027;
7) »	M	» 08716;	17) »	AD	» 65142;
8) »	M	» 68444;	18) »	AE	» 67217;
9) »	N	» 85473;	19) »	AG	» 31212;
10) »	O	» 93677;	20) »	AP	» 05485;
11) »	P	» 05420;	21) »	AR	» 34356;
12) »	Q	» 64878;	22) »	AT	» 24789;
13) »	AA	» 71819;	23) »	AZ	» 20009.

C) Premi di terza categoria di lire 20 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

	Serie	n.		Serie	n.
24)	A	69781;	36)	M	26677;
25) »	B	» 56025;	37) »	M	» 46876;
26) »	B	» 97716;	38) »	O	» 86482;
27) »	C	» 51523;	39) »	P	» 43694;
28) »	D	» 59642;	40) »	P	» 77904;
29) »	E	» 39262;	41) »	Q	» 04328;
30) »	F	» 92831;	42) »	Q	» 91260;
31) »	G	» 63646;	43) »	R	» 28546;
32) »	I	» 43032;	44) »	S	» 70376;
33) »	I	» 49151;	45) »	S	» 76864;
34) »	L	» 37173;	46) »	S	» 78762;
35) »	L	» 73516;	47) »	T	» 62515;
48)	T	83328;	66)	AN	10938;
49) »	T	» 90288;	67) »	AN	» 40734;
50) »	V	» 61018;	68) »	AN	» 47346;
51) »	Z	» 69754;	69) »	AN	» 81274;
52) »	AA	» 02240;	70) »	AP	» 33676;
53) »	AA	» 22659;	71) »	AR	» 40761;
54) »	AA	» 28126;	72) »	AR	» 60850;
55) »	AB	» 19603;	73) »	AS	» 56029;
56) »	AC	» 64679;	74) »	AS	» 71382;
57) »	AD	» 16924;	75) »	AS	» 90802;
58) »	AD	» 74799;	76) »	AT	» 44765;
59) »	AE	» 69961;	77) »	AT	» 84382;
60) »	AE	» 72140;	78) »	AV	» 36161;
61) »	AF	» 45928;	79) »	AZ	» 43502;
62) »	AG	» 16126;	80) »	AZ	» 59053;
63) »	AL	» 66849;	81) »	BA	» 14583;
64) »	AM	» 37256;	82) »	BA	» 27438;
65) »	AN	» 08923;	83) »	BA	» 89211.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Serie BA n. 49509 L. 4.500.000;
2) » E » 64782 » 2.000.000;
3) » O » 14592 » 1.000.000.

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai vincitori dei 60 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 300.000 ciascuno.

(2556)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.r.l. Satimag dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1985 è stata revocata alla S.r.l. Satimag - Società attrezzature immobiliari agricole, in Latina-Scalo, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, in Forlì, via Matteotti, 31.

(2396)

MINISTERO DEL TESORO

Revoca di accreditamento di notai

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Achille Monica, con decreto ministeriale 5 aprile 1985, è stato revocato, con effetto dal 3 giugno 1984, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Salerno, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 24 giugno 1955.

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Domenico Seraschi, con decreto ministeriale 5 aprile 1985, è stato revocato, con effetto dall'11 novembre 1984, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Frosinone, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 21 dicembre 1955.

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Francesco Tei, con decreto ministeriale 5 aprile 1985, è stato revocato, con effetto dal 14 febbraio 1985, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Perugia, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 24 marzo 1960.

(2454)

CIRCOLARI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

CIRCOLARE 17 aprile 1985, n. **1479.**

Regime di sorveglianza dei G.P.L. - Provvedimento C.I.P. n. 11 in data 28 febbraio 1985.

Ai fini di una puntuale ed uniforme applicazione del provvedimento C.I.P. n. 11 del 28 febbraio 1985, che ha stabilito in via sperimentale un nuovo regime di regolamentazione dei prezzi del G.P.L. e del metano autotrazione, si precisa quanto appresso:

a) la data di ricezione dei listini, è quella risultante dal registro del protocollo della Segreteria generale del C.I.P.;

b) i listini, comunque formulati, devono essere accompagnati da un elaborato riassuntivo redatto secondo il modulo allegato;

c) i listini dovranno seguire le dinamica degli sconti in modo da riflettere costantemente le reali condizioni di mercato;

d) al fine di dare adeguata tutela ai consumatori, ogni variazione dei prezzi di listino al consumo deve essere adeguatamente pubblicizzata mediante annunci su quotidiani a tiratura nazionale ed altri analoghi strumenti di informazione.

Inoltre i prezzi praticati devono trovare adeguate pubblicizzazioni:

per le vendite di G.P.L. alle pompe, mediante cartelli preavvisatori situati all'entrata del punto di vendita e ben visibili dalla strada che dovranno contenere anche la densità del prodotto;

per le vendite del G.P.L. in bombole, mediante cartelli situati ben visibili nel magazzino del rivenditore, con indicazione anche del prezzo delle bombole installate al domicilio del consumatore.

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

ALLEGATO

	G.P.L. domestico			G.P.L.	
	Bombole 10/15 kg	Bombole 25 kg	Piccoli serbatoi	Autotrazione	Industriale
1) Prezzo ex raffineria (SIF-SIVA) (*)					
Sconti praticati (**)					
Quantità vendute (***)					
2) Prezzo al deposito costiero (SIF-SIVA)					
Sconti praticati (**)					
Quantità vendute (***)					
3) Prezzo al deposito interno (SIF-SIVA)					
Sconti praticati (**)					
Quantità vendute (***)					
4) Prezzo al gestore P.V. o al dettagliante					
Sconti praticati (**)					
Quantità vendute (***)					
5) Prezzo al consumo f.co P.V., deposito rivenditore, negozio dettagliante					
Sconti praticati (**)					
Quantità vendute (***)					
6) Prezzo f.co domicilio consumatore					

(*) Il prezzo ex raffineria va indicato per tutti i canali in L./kg.
(**) Indicare eventuali articolazioni, in funzione di quantità ritirate o di categorie di acquirenti.
(***) Quantità vendute nell'anno precedente (gennaio-dicembre).

N.B. — Indicare le quantità importate nell'anno precedente (gennaio-dicembre).
Per i prezzi espressi in volume, indicare la corrispondente densità.

(2564)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli, quadri organici degli ufficiali della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 23 febbraio 1956, n. 116, concernente le norme per la nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, che, nello stabilire nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina, ha disposto che al vincitore del concorso per la nomina a maestro direttore del Corpo musicale della Marina è conferito il grado di tenente di vascello;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale di personale civile e militare dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale in data 18 marzo 1983, n. 290, concernente i programmi e le modalità delle prove d'esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina del tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di un tenente di vascello in servizio permanente effettivo, direttore del Corpo musicale della Marina militare.

Gli esami del concorso constano di tre prove scritte, una prova pratica e una prova orale.

Il concorso avrà luogo nella località e alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate, in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso del diploma di composizione o di strumentazione per banda rilasciato da un conservatorio musicale governativo o pareggiato, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 5 del presente bando, per la presentazione della domanda. Il limite stesso è elevato a 45 anni per gli appartenenti ai Corpi e alle bande musicali.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente.

Art. 3.

I concorrenti devono, inoltre, soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere prestato servizio militare;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, nonché le qualità psico-attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'« elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *Dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

b) *Potere visivo*:

visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;

senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudo-isocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti.

c) *Esame otorinolaringoiatrico*:

è richiesta una completa integrità anatomica-funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz. ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di cinque metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

L'accertamento dell'attitudine psichica e fisica sarà effettuato da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato dei predetti accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 3000, secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda, oltre al nome e al cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) il titolo di studio;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali modificazioni.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 3000 sulla quale il candidato deve apporre la propria firma.

Le firme sulla domanda ed in calce alla fotografia e la fotografia stessa debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 6.

In allegato alla domanda, i concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli per l'ammisisone alle prove scritte di esame, devono presentare i seguenti documenti:

a) una propria composizione per orchestra o per voci o voce e orchestra, con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) una propria composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) una trascrizione per banda di un pezzo (di autore noto) scritto originariamente per pianoforte od organo, accompagnandola con un esemplare del testo originale;

d) uno statino dei punti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione o di istrumentazione per banda;

e) ogni altro documento ritenga utile per comprovare la sua perizia artistica.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia e con i documenti di cui al precedente art. 6 del presente bando, dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro della difesa può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 8.

I programmi di esame sono quelli risultanti dal decreto presidenziale 18 marzo 1983, n. 290, e riportati in allegato al presente decreto.

La commissione giudicatrice è nominata con successivo decreto ed è costituita in conformità delle norme contenute nell'art. 5 del suddetto decreto presidenziale.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato — ai sensi dell'art. 6 del decreto presidenziale riportato in allegato — un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità professionali risultanti dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che in ciascuna delle tre prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi e una media complessiva di almeno quattordici ventesimi.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che, nella prova pratica, abbiano riportato un punto non inferiore a quattordici ventesimi.

Consegue l'idoneità nella prova orale il concorrente che riporta un voto finale non inferiore a dodici ventesimi.

Art. 10.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione esaminatrice sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei punti riportati nelle prove scritte, il punto riportato nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

A tal fine, i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello della comunicazione, i documenti prescritti in regola col bollo e debitamente legalizzati, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria, sarà invitato dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale e debitamente legalizzati:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, di stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

6) certificato di carichi pendenti, rilasciato dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

7) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari);

8) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati ai punti 1), 2), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento ai documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della Marina militare, il vincitore dovrà vincolarsi ad una ferma volontaria di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Copia della presente notificazione con i programmi di esame, le modalità delle prove di esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione della commissione giudicatrice, annessi, potranno essere richiesti al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1985
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 222

ALLEGATO 1

PROGRAMMI, MODALITA' DELLE PROVE DI ESAME, CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PER LA NOMINA A TENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DIRETTORE DEL CORPO MUSICALE DELLA MARINA MILITARE.

(Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 290)

Art. 1.

La nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi - direttore del Corpo musicale della Marina militare è conferita in seguito a concorso, per titoli ed esami. Gli esami constano di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Art. 2.

Le prove scritte consistono nei seguenti tre lavori su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) prima prova: sviluppo su due o più pentagrammi, quali guida strumentale, di una marcia militare, funebre, eroica, trionfale;

b) seconda prova: composizione di una fuga a quattro voci;

c) terza prova: riduzione per banda di un brano di musica composto originariamente per pianoforte od organo.

Per lo svolgimento dei lavori relativi a ciascuna delle tre prove sono assegnate diciotto ore.

Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato, per coloro che fruiscono della sospensione, di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.

Art. 3.

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo per banda.

La durata massima è stabilita in un'ora.

Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova di ogni seduta ed è dato in preventiva visione al candidato, introdotto nella sala d'esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla commissione esaminatrice.

Art. 4.

La prova orale consiste in interrogazioni:

a) sulla organizzazione di complessi bandistici e di fanfare e sul loro sviluppo storico;

b) sulla tecnica degli strumenti di banda.

Il tempo massimo stabilito per la prova orale è di trenta minuti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

a) da un ufficiale ammiraglio di qualsiasi Corpo della Marina militare, presidente;

b) da quattro membri tecnici di cui:

un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica statale o pareggiato;

un direttore d'orchestra;

due maestri specializzati nella tecnica per banda.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa della settima qualifica funzionale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, procederà alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a venti.

Sono ammessi agli esami i candidati che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione esaminatrice attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; la somma dei punti attribuiti da ciascun membro divisa per il numero dei membri costituisce il punto di merito della prova.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico il concorrente che riporta nella prova pratica un punto non inferiore a 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nella prova orale il concorrente che riporta un voto finale non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione esaminatrice sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei punti riportati nelle prove scritte, il punto riportato nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 3000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione reclutamento - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, per la nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo direttore del Corpo musicale della Marina militare, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 15 maggio 1985.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

di non avere riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso il conservatorio musicale governativo (pareggiato) di . . . . nell'anno scolastico . . . . . . sessione . . . . . . con la votazione . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (4) . . . .

Allego, giusta art. 6 del bando di concorso, i seguenti documenti:

a) mia composizione per orchestra (o per voce o voci e orchestra), con annessa riduzione per pianoforte (o pianoforte e canto);

b) mia composizione per banda con annessa riduzione per pianoforte;

c) mia trascrizione per banda di . . . . . . del maestro . . . . scritto originariamente per pianoforte (o organo). Allego un esemplare del testo originale;

d) un certificato in bollo da L. 700 rilasciato dal conservatorio musicale governativo (o pareggiato) di . in cui sono indicati i voti riportati nelle singole materie nel conseguimento del diploma di composizione (o di istrumentazione) per banda;

e) (elencare documenti che eventualmente si presenta per meglio comprovare la perizia artistica).

Allego, inoltre, una fotografia, applicata su carta da bollo da L. 3000, con firma autenticata.

. lì .

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto, per l'autenticità della firma (5) .

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne o denunce riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria competente.

(4) Indicare in quale Arma o Corpo l'aspirante ha soddisfatto gli obblighi di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

(2412)

Diari e sedi delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di perito nucleare nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare, di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, di cartografo nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare, di topografo nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito nucleare in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 16 e 17 ottobre 1985 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre 1985.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 5 e 6 novembre 1985, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 ottobre 1985.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di cartografo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei cartografi dell'Istituto geografico militare (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 12 e 13 dicembre 1985 con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1985.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti di topografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, nei giorni 16 e 17 dicembre 1985, con inizio alle ore 8.

Eventuali rinvii delle date suddette, determinati da eventi sopravvenuti, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1985.

(2525)

Rinvio della pubblicazione del diario e della sede delle prove di esame del concorso pubblico a trentuno posti di segretario contabile nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa.

Il diario e la sede delle prove d'esame del concorso pubblico, per esami, a trentuno posto di segretario contabile in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei segretari contabili della Difesa (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 9 aprile 1985) saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1985.

(2526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trentatre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi trentatre posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di lingue e letterature straniere (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 37 (sottosettore 1: Glottologia) . . . . posti 1

gruppo di discipline n. 39 (sottosettore 1: Dialettologia) . . . . » 1

gruppo di discipline n. 44 (sottosettore 5: Letteratura francese moderna e contemporanea) . . . » 1

gruppo di discipline n. 46 (sottosettore 1: Letteratura inglese) . . . . » 1

gruppo di discipline n. 53 (sottosettore 2: Pedagogia generale e metodologia della ricerca pedagogica) » 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti n. 14):

gruppo di discipline n. 12 (sottosettore 2: Storia del diritto moderno) . . . . posti 1

gruppo di discipline n. 16 (sottosettore 2: Storia del risorgimento) . . . . » 1

gruppo di discipline n. 28 (sottosettore 1: Storia dell'Europa medioevale) . . . . » 1

gruppo di discipline n. 31 (sottosettore 1: Miceneo e classico) . . . . » 1

gruppo di discipline n. 33 (nessun sottosettore) . » 1

gruppo di discipline n. 37 (sottosettore 1: Glottologia) . . . . » 1

gruppo di discipline n. 55 (sottosettore 1: Storia dell'arte medioevale e moderna; sottosettore 3: Storia della critica d'arte e delle tecniche artistiche) . . » 5

gruppo di discipline n. 57 (sottosettore 1: Filologia e paleografia musicale e storia della musica medioevale e rinascimentale; sottosettore 3: semiologia ed estetica musicale) . . . . » 3

Facoltà di ingegneria (posti n. 6):

gruppo di discipline n. 90 (sottosettori: 1 - Analisi matematica; 2 - Analisi funzionali e applicazioni; 3 - Calcolo delle probabilità) . . . . posti 1

gruppo di discipline n. 101 (sottosettore 1: Architettura Tecnica; sottosettore 4: Tecnologia degli elementi costruttivi e dei materiali edili) . . . . » 2

gruppo di discipline n. 104 (sottosettori: 1 - Chimica e chimica applicata; 2 - Chimica macromolecolare; 3 - Tecnologie chimiche speciali; 4 - Ingegneria dei materiali; 5 - Corrosione e protezione dei materiali) posti 1

gruppo di discipline n. 106 (sottosettore 3: Chimica industriale) . . . . » 1

gruppo di discipline n. 113 (sottosettore 2: Economia industriale e organizzazione aziendale) . . » 1

Facoltà di agraria (posti n. 8):

gruppo di discipline n. 142 (sottosettore 1: Economia e politica agraria; sottosettore 2: Estimo rurale e contabilità) . . . . posti 3

gruppo di discipline n. 147 (nessun sottosettore) » 3

gruppo di discipline n. 148 (sottosettore 3: Fisiologia generale e speciale veterinaria e fisica biologica) » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale - Via Antonini n. 8 - 33100 Udine, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi di Udine.

(2623)

Concorso a sei posti di tecnico laureato presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (*settima qualifica funzionale*) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i seguenti istituti:

Centro automazione servizi amministrativi . . . posti 1

Titoli di studio richiesti: laurea in fisica, in ingegneria, in ingegneria aeronautica, in ingegneria chimica, in ingegneria civile, in ingegneria civile (sezione edile), in ingegneria civile (sezione idraulica), in ingegneria civile (sezione trasporti), in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, in ingegneria dei materiali, in ingegneria delle tecnologie industriali, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo, in ingegneria elettronica, in ingegneria forestale, in ingegneria idraulica, in ingegneria meccanica, in ingegneria mineraria, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria nucleare, in matematica, in scienza delle informazioni, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche e demografiche.

Centro di calcolo . . . . . posti 1

Titoli di studio richiesti: laurea in fisica, in ingegneria in ingegneria aeronautica, in ingegneria chimica, in ingegneria civile, in ingegneria civile (sezione edile, sezione idraulica, sezione trasporti); in ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale, in ingegneria dei materiali, in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo, in ingegneria elettronica, in ingegneria forestale, in ingegneria idraulica, in ingegneria meccanica, in ingegneria mineraria, in ingegneria navale e meccanica, in ingegneria nucleare, in matematica, in scienza dell'informazione, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche e demografiche.

Facoltà di agraria:

istituto di chimica . . . . posti 1

Titoli di studio richiesti: lauree rilasciate dalla facoltà di agraria, laurea in chimica, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia;

istituto di difesa delle piante . . . . . posti 1

Titoli di studio richiesti: lauree rilasciate dalla facoltà di agraria;

istituto di produzione vegetale . . . . . posti 1

Titoli di studio richiesti: lauree rilasciate dalla facoltà di agraria;

istituto di tecnologie alimentari . . . . . posti 1

Titoli di studio richiesti: lauree rilasciate dalla facoltà di agraria, laurea in chimica, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, separate per ciascun posto sopra indicato, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine - Ufficio del personale non docente - Via Antonini, 8 - 33100 Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(2619)

Concorso a venti posti di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi venti posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di magistero (posti n. 5):

gruppo di discipline n. 16 . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 30 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 34 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 55 . . . . » 1
gruppo di discipline n. 64 . . . . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti n. 15):

gruppo di discipline n. 1 . . . . . . posti 1
gruppo di discipline n. 3 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 16 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 20 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 21 . . . . . . » 3
gruppo di discipline n. 22 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 29 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 80 . . . . . . » 1
gruppo di discipline n. 93 . . . . . . » 2
gruppo di discipline n. 142 . . . . . . » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio del personale - 03043 Cassino (Frosinone), scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale della predetta Università.

(2622)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane (settore 7).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare n. 7 di lettere e filosofia e magistero cui appartiene la seguente scuola di specializzazione:

Settore 7: Storia dell'arte medioevale e moderna.

Convocazione: giorno 20 giugno 1985 ore 9,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza 397 - Piano 3° - Viale Trastere - Roma.

(2620)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane (settori 4 e 2).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1983, n. 327, si svolgerà nei giorni sottoindicati per i seguenti settori disciplinari:

Settore 4: giurisprudenza cui corrisponde la scuola di specializzazione « Diritto ed economia della banca ».

Convocazione giorno 6 giugno 1985 ore 9,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

Settore 2: medicina veterinaria cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

alimentazione degli animali domestici;

tecnologia avicola e patologia aviare;

tecnologia e igiene delle carni.

Convocazione giorno 19 giugno 1985 ore 9 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - Piano 3° - Viale Trastevere - Roma.

(2621)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a tre posti di ingegnere, due posti di urbanista, dodici posti di geometra, tre posti di ragioniere, tre posti di coadiutore e due posti di assistente.

Le prove scritte dei concorsi sopraindicati, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 70 del 22 marzo 1985, avranno luogo in Roma presso i locali del palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 1, con inizio alle ore 8, nei giorni sottoindicati:

concorso a tre posti di coadiutore: 19 giugno 1985;

concorso a tre posti di ragioniere: 25 e 26 luglio 1985;

concorso a tre posti di ingegnere: 29 e 30 luglio 1985;

concorso a due posti di urbanista: 29 e 30 luglio 1985;

concorso a due posti di assistente: 31 luglio 1985;

concorso a dodici posti di geometra: 4 e 5 settembre 1985.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

(2522)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diari delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Milano-Linate.

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori » nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile, indetto con decreto ministeriale 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 19 marzo 1985, avrà luogo presso la direzione di circoscrizione aeroportuale di Milano-Linate con inizio alle ore 8,30 nei sottoindicati giorni:

candidati con cognomi dalla lettera A alla lettera C compresa, il 10 giugno 1985;

candidati con cognomi dalla lettera D alla lettera L compresa, l'11 giugno 1985;

candidati con cognomi dalla lettera M alla lettera Q compresa, il 12 giugno 1985;

candidati con cognomi dalla lettera R alla lettera Z compresa, il 13 giugno 1985.

Si precisa che le prove d'esame consisteranno in una prova orale ed in una prova pratica di guida; i candidati dovranno presentarsi muniti della patente civile di guida di categoria *D* in corso di validità quale documento di riconoscimento.

(2527)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a otto posti di analista di organizzazione e metodi, a cinque posti di analista delle procedure di centro elaborazione dati ed a tre posti di analista dei sistemi di centro elaborazione dati della qualifica funzionale ottava della Amministrazione civile dell'interno.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di analista di organizzazione e metodi della qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, si svolgeranno in Roma, presso il salone delle conferenze delle ferrovie dello Stato di Roma-Termini, primo piano, via Giolitti n. 34 (lato Terminal Alitalia), nei giorni 1 e 2 luglio 1985 alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritte è di otto ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di analista delle procedure di centro elaborazione dati della qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, si svolgeranno in Roma, presso l'aula magna dell'Antoniano, viale Manzoni n. 1, nei giorni 13 e 14 giugno 1985 alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritte è di otto ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti di analista dei sistemi di centro elaborazione dati della qualifica funzionale ottava dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1985, si svolgeranno in Roma, presso l'aula magna dell'Antoniano, viale Manzoni n. 1, nei giorni 28 e 29 giugno 1985 alle ore otto di ciascuno di detti giorni.

Il presente avviso ha valore, a tutti gli effetti, di notifica, nei confronti di tutti i candidati.

Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove scritte è di otto ore per ciascuna prova.

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità idoneo e valido, nonché della documentazione comprovante la presentazione a mano della domanda di partecipazione al concorso, oppure l'inoltro della stessa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

I candidati non possono portare nell'aula di esame: libri, appunti, manoscritti, giornali, riviste, ecc. Sono ammessi esclusivamente i codici di legislazione ed altre fonti normative, purché non commentati. L'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il materiale e/o per gli effetti personali dei candidati, trattenuti dagli addetti alla vigilanza.

La mancata presentazione, per qualunque motivo, dei candidati alla sede di esame indicata, comporta l'esclusione degli stessi dal concorso.

(2468)

Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Stante il rilevante numero di domande di partecipazione presentate, la data e la sede o le sedi di effettuazione delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trecentosessanta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985, saranno rese note nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(2523)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessantanove posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8, parte seconda, del 15 aprile 1984, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona n. 8 del 6 dicembre 1983, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a sessantanove posti di sostituto, bandito con ordinanza n. 6 del 10 luglio 1982.

(2280)

CORTE DEI CONTI

Diario della prova scritta del concorso a due posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Genova.

La prova scritta del concorso, per esami, a due posti di coadiutore da destinare agli uffici con sede in Genova, indetto con decreto presidenziale 23 febbraio 1985 (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 16 marzo 1985), avrà luogo in Genova, presso la facoltà di ingegneria, via dell'Opera Pia n. 15 (rione di Albaro), nel giorno 14 settembre 1985, con inizio alle ore 8.

(2602)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi al colloquio del concorso pubblico per l'ammissione al settimo corso di preparazione per il reclutamento di sedici impiegati civili alla settima qualifica funzionale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ruolo degli ingegneri del Corpo delle miniere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del bando di concorso sopraindicato (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984) si comunica che negli albi delle sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, è affisso l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta svoltasi il 26 settembre 1984, con l'indicazione per ciascuno della data e sede del colloquio.

I certificati e titoli cui agli articoli 6 e 11 del bando di concorso, dovranno pervenire entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - ROMA

I vincitori di precedente analogo concorso che non avessero potuto partecipare al corso relativo per i motivi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1983), potranno richiedere, entro lo stesso termine sopraindicato, l'ammissione al prossimo corso di preparazione.

(2629)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 111 del 13 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda consorziale autotrasporti di Piacenza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di periti meccanici o metalmeccanici.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1985, n. **10**.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 19 agosto 1983, n. 28, sulla disciplina della pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 5 *aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 19 agosto 1983, sono sostituiti dai seguenti:

« Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce massima di mm 20, o di altre apparecchiature idonee a impedire il passaggio del pesce, da indicarsi nei disciplinari di concessione, fatta eccezione per le griglie poste nei punti di presa delle derivazioni degli impianti per la produzione di energia elettrica e per quelli a uso irriguo dei consorzi di irrigazione e bonifica.

L'autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazioni di acque provvede, a integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma, a inserire nei disciplinari altre norme che siano necessarie per la tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere della immissione annuale di specie ittiche a spese del concessionario ».

Art. 2.

Le sanzioni previste dal quarto comma dell'art. 19 e dall'art. 47 della legge regionale 19 agosto 1983, n. 28, non si applicano ai concessionari che abbiano munito le bocche di presa delle derivazioni di acque delle griglie aventi le caratteristiche indicate nell'articolo precedente entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Restano fermi gli effetti dei procedimenti sanzionatori già definiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'adozione del relativo provvedimento o il pagamento della sanzione oppure con sentenza passata in giudicato, in caso di opposizione al provvedimento stesso.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 2 aprile 1985

MASSI

(2060)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi** i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi** i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi** i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851130)